



Comune di Villorba - Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
DI GESTIONE E FRUIZIONE
DELLA RISERVA NATURALE
DELLE
“FONTANE BIANCHE DI
LANCENIGO”**

Revisione 03
Villorba, 10.04.2002

*Approvazione: Delibera del Commissario Straordinario con
i poteri del Consiglio Comunale n° 17 del 10/04/2002*

*File:
Regolamento_Fontane_Bianche_modifiche_10_04_2002*

Settore V°
Servizio Tutela Ambiente

INDICE

Premesse

Art. 1 Definizione dei Soggetti

Art. 2 Organi dell'Ente Gestore della Riserva Naturale e del Comitato Scientifico, loro nomina e funzioni

Art. 3 Ufficio della Riserva Naturale

Art. 4 Personale dell'Ufficio della riserva Naturale

Art. 5 Ambito di applicazione e finalità del Regolamento di Gestione

Art. 6 Applicazione Direttiva 92/43/CEE

Art. 7 Aree ad alta sensibilità ambientale

Art. 8 Tutela particolare delle aree ad alta sensibilità ambientale

Art. 9 Attività consentite

Art. 10 Attività di manutenzione e conservazione del biotopo

Art. 11 Attività agricola e di conduzione dei fondi

Art. 12 Attività di ricerca scientifica

Art. 13 Attività didattica

Art. 14 Uso della risorsa acqua

Art. 15 Divieti

Art. 16 Sanzioni

Art. 17 Validità del regolamento

Art. 18 Raccordo con altre norme specifiche

Art. 19 Norme transitorie

Premesse

Il presente regolamento ha validità nei confronti delle attività antropiche che si svolgono all'interno dell'area della Riserva Naturale delle Fontane Bianche di Lancenigo. Sono fatti salvi interventi specifici esercitati dall'ente gestore della Riserva Naturale, o dai proprietari delle aree, nei limiti indicati dal presente regolamento.

Art. 1 - Definizione dei Soggetti

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i soggetti che vengono definiti sono l'Ente gestore della Riserva Naturale, il Comitato Scientifico e l'Ufficio della Riserva Naturale. Essi hanno le seguenti funzioni:

- 1) l'Ente gestore della Riserva Naturale ha la responsabilità della gestione e controllo delle attività che sono svolte all'interno dell'area;
- 2) il Comitato Scientifico è l'organo che ha funzione tecnica propositiva e di indirizzo sulle attività che possono essere svolte all'interno dell'area della Riserva Naturale e di protezione della stessa;
- 3) l'Ufficio della Riserva Naturale è l'ufficio amministrativo dell'Ente gestore della Riserva Naturale.

Art. 2 - Organi dell'Ente Gestore della Riserva Naturale e del Comitato Scientifico, loro nomina e funzioni

La gestione della Riserva Naturale è affidata all'Ente Gestore della Riserva che è composto da un proprio Consiglio.

La Gestione della Riserva Naturale, in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo, può essere altresì affidata dal Consiglio Comunale, in base alla stipula di apposita convenzione ad associazioni naturalistiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986 che forniscono adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico scientifico.

L'Ente di Gestione della Riserva svolge le proprie funzioni mediante l'Ufficio della Riserva così come definito al successivo art. 3) del presente Regolamento e la sua attività è organizzata dal Direttore dell'Ente che presiede il Consiglio della Riserva che è così composto:

- L'Assessore delegato alla tutela Ambiente ed Urbanistica;
- Il Direttore dell'Ente della Riserva;
- Due rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale;
- Un rappresentante nominato dalle Associazioni di categoria degli agricoltori (e/o dai proprietari dell'area);
- Due rappresentanti delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio comunale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986;
- Due esperti, preferibilmente laureati e diversamente competenti in alcune delle seguenti discipline: botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale.

I Membri del Consiglio dell'Ente, ad eccezione dei rappresentanti nominati dalle associazioni di categoria degli agricoltori e dalle associazioni ambientaliste, sono nominati dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio dell'Ente Gestore della Riserva rimane in carica per la durata del Consiglio Comunale

che l'ha nominato. I membri del Consiglio dell'Ente decadono e sono sostituiti dal Consiglio Comunale quando sia accertata l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. Tutte le assemblee sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Di ogni assemblea viene redatto apposito verbale nel quale siano indicate le deliberazioni assunte e l'esito delle votazioni. Copia del processo verbale viene conservata gli atti.

Il Direttore dell'Ente della Riserva è nominato dal Consiglio Comunale ed è scelto tra persone di provata qualificazione professionale. Il Direttore dell'Ente della Riserva è rieleggibile una volta soltanto ed ha le seguenti funzioni:

- 1) rappresenta l'Ente della Riserva Naturale;
- 2) assume le funzioni direttive del Consiglio dell'Ente Gestore, in conformità ad un regolamento interno;
- 3) convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato Scientifico, fissandone l'ordine del giorno;
- 4) detiene le relazioni con l'Amministrazione Comunale, le Associazioni, le Scuole, e altri Enti e/o organismi territoriali;
- 5) invia entro il 31 Gennaio di ciascun anno all'Amministrazione Comunale una relazione delle attività svolte nell'anno precedente all'interno della Riserva;
- 6) trasmette, sentito il Consiglio dell'Ente, le istanze all'Amministrazione per il finanziamento delle attività previste a bilancio e per l'approvazione di interventi da finanziare;
- 7) sentito il Comitato scientifico esprime i pareri per il rilascio di nulla osta previsti dalla Legge 1497/1939;
- 8) rilascia il nulla osta preventivo all'Amministrazione Comunale, sentito il Consiglio dell'Ente, per la stipula di apposite convenzioni con la Provincia, le Associazioni protezionistiche, con il Consorzio di bonifica Destra Piave, con i servizi Forestali Regionali e altri Enti operanti sul territorio;
- 9) dispone per l'attuazione delle deliberazioni e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non sono riservati ad altri organi;
- 10) è responsabile della gestione complessiva per l'attuazione degli obiettivi prefissati;
- 11) cura la concreta attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano d'area e dei relativi programmi esecutivi;
- 12) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari e adotta le misure anche d'urgenza, necessarie al miglior funzionamento della riserva.

Il Comitato scientifico della riserva è composto:

- dal Direttore dell'Ente della Riserva;
- dai due esperti e competenti in alcune delle seguenti discipline: botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale.

Ai componenti dell'Ente di Gestione della Riserva e del Comitato Scientifico spetta l'indennità di un gettone di presenza equivalente a quello delle altre commissioni Consiliari per ogni riunione indetta dal Direttore dell'ente stesso e a cui essi abbiano partecipato.

Al Direttore dell'Ente di Gestione della Riserva, oltre al gettone di presenza di cui al punto precedente, spetta un'indennità stabilita dall'Amministrazione Comunale sulla base di una valutazione dell'effettivo tempo impiegato per l'espletamento dei compiti assegnati e svolti.

L'Ente gestore della Riserva nell'ambito dei fondi annualmente assegnati per il funzionamento,

predispone i capitoli di spesa che saranno oggetto di impegno e liquidazione da parte del personale competente e in particolare del responsabile dei procedimenti che sarà nominato fra di essi.

Art. 3 - Ufficio della Riserva Naturale

L'ufficio della riserva Naturale oltre ad essere la sede dell'Area Protetta, ha anche la funzione di sportello per i cittadini ed è individuato e assegnato in via provvisoria o definitiva dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Personale dell'Ufficio della riserva Naturale

L'organico della riserva Naturale è costituito in via provvisoria o definitiva da:

- Direttore della Riserva;
- Volontari delle Associazioni culturali e protezionistiche;
- Dipendenti comunali comandati a tempo parziale;
- Obiettori in servizio civile.

Al suddetto personale si potranno affiancare collaboratori e/o cooperative che, in alcuni casi, avranno funzioni specifiche: rilievi e censimenti periodici ornitologici, rilievi e censimenti periodici della flora e gestione del centro scientifico, ecc., consulenze, apertura dello sportello ai cittadini e residenti, ecc.

Per tale personale, nell'ambito del bilancio approvato, vi potranno essere rapporti di consulenza impostati sia come attività periodica costante sia in modo estemporaneo per singola iniziativa.

Art. 5 - Ambito di applicazione e finalità del Regolamento di Gestione

Il presente regolamento contiene disposizioni e direttive per la gestione e lo sviluppo eco-compatibile della parte di territorio comunale delimitata come Riserva Naturale delle Fontane Bianche nel Piano di Area delle Fontane Bianche (P.A.F.B.); tale area è individuata nella tavola 02 e definita "area di particolare interesse naturalistico". La riserva naturale delle Fontane Bianche è istituita con finalità principale consistente nella conservazione della naturalità del sito; a tale obiettivo è affiancato, in riferimento alle zone destinate all'agricoltura, lo sviluppo di attività agroforestali ed ambientali compatibili con le esigenze di tutela e di ripristino del sito, nonché la promozione della conoscenza didattica e scientifica del sito medesimo.

Le previsioni e prescrizioni del presente regolamento si conformano agli obiettivi generali e di settore del P.A.F.B., e ne completano le direttive con riferimento alle modalità di gestione del territorio ivi compreso.

Art. 6 - Applicazione Direttiva 92/43/CEE

Nella Riserva Naturale delle Fontane Bianche, all'interno del perimetro individuato quale S.I.C. (Sito di importanza Comunitaria) a partire dalla data dell'approvazione definitiva della lista dei S.I.C. da parte della Commissione CEE è applicata la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, con particolare attenzione a quanto predisposto dall'articolo 6 della stessa, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 quale regolamento attuativo.

Art. 7 - Aree ad alta sensibilità ambientale

Sono ad alta sensibilità ambientale le seguenti aree così come individuate dalla tavola 02 del P.A.F.B.:

- Teste di fontanile;
- Vegetazione acquatica;
- Vegetazione ripariale;
- Boschetti ripari – Salicetum cinereae
- Vegetazione ruderale;
- Prati stabili – Molinio-Arrhenatneretea;
- Filari alberati;
- Siepi e boschetti;
- Siti di interesse faunistico;
- Eccezionalità floro-faunistiche;

Art. 8 - Tutela particolare delle aree ad alta sensibilità ambientale

Nelle aree ad alta sensibilità ambientale sono vietate le seguenti pratiche:

- spandimento agronomico;
- uso di concimi e/o fitofarmaci;
- riduzione della vegetazione spontanea senza autorizzazione;
- riduzione delle aree a coltura e/o bonifica;
- disturbo della fauna selvatica.

Art. 9 - Attività consentite

Le attività consentite all'interno dell'area di riserva Naturale delle Fontane Bianche, così come previsto dal Titolo VIII[^] delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale delle Fontane Bianche (P.A.F.B.), sono riassumibili nelle seguenti tipologie:

- a) attività di manutenzione, conservazione e sviluppo della riserva naturale;
- b) attività agricola e di conduzione dei fondi;
- c) attività di ricerca scientifica;
- d) attività didattica.

Art. 9 bis –Interventi edificatori negli ambiti di riequilibrio¹

“Per gli interventi edificatori rientranti negli ambiti di riequilibrio come individuati nella Tavola 1 del Piano di Area delle Fontane Bianche, il rilascio della relativa concessione edilizia è subordinato alla sottoscrizione di apposito atto d'obbligo.

L'atto d'obbligo di cui al comma 1 deve contenere l'impegno a mettere a stabile dimora piante di specie autoctone di cui all'Allegato A del P.A.F.B. per una estensione pari ad almeno due volte la superficie costituita dalla somma delle superfici utili di calpestio e delle aree esterne impermeabilizzate.

Le piantumazioni di cui al comma 2 devono essere prioritariamente realizzate secondo le

¹ Aggiunto con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 17 del 10/04/2002

indicazioni progettuali contenute nelle Tavole del P.A.F.B., o comunque all'interno del fondo rustico, valorizzando eventuali preesistenze.

Nelle piantumazioni di cui al comma 2 devono essere osservate le seguenti densità minime per mq.:

- a) una pianta ogni 6 mq. per le specie a portamento arboreo;
- b) una pianta ogni 3 mq. per le specie a portamento arbustivo.

Le tecniche di impianto e la dislocazione delle piantumazioni di cui al comma 2 devono risultare da un elaborato planimetrico, redatto in scala non inferiore a 1/500, da allegare all'atto di richiesta di concessione edilizia.

Al concessionario è imposto l'onere ventennale di manutenzione delle piantumazioni effettuate.

L'approvazione dello schema di atto d'obbligo di cui al comma 1 è demandata ad apposito atto di determinazione del Capo Settore V° -Assetto ed Utilizzo del Territorio -“.

Art. 10 - Attività di manutenzione e conservazione del biotopo

L'Ente gestore della riserva naturale programma la manutenzione della Riserva Naturale in collaborazione con i soggetti privati così come definiti all'art. 1 del presente regolamento.

A coloro che svolgono la manutenzione e conservazione dell'area è consentito l'accesso in funzione delle necessità di svolgimento delle diverse operazioni consistenti, a solo titolo esemplificativo, in:

- a) manutenzione e piantumazione di essenze arboree e siepi;
- b) manutenzione dei percorsi pedonali e stradali;
- c) manutenzione dei punti di osservazione;
- d) manutenzione dei corsi d'acqua e della relativa gestione idraulica;
- e) operazioni di controllo della qualità del sito, quali prelievo di campioni d'acqua o di controllo di indicatori ambientali dello specifico biotopo;
- f) attività di installazione di nidi artificiali, posatoi e mangiatoie per incrementare la popolazione di uccelli;
- g) operazioni di bonifica di eventuali siti degradati.

In particolare il taglio colturale delle siepi potrà essere effettuato nel rispetto delle norme di polizia forestale, previo autorizzazione dell'Ente di gestione, sentito il Comitato scientifico. Le specie da impiegare per le nuove formazioni vegetali e per il miglioramento di quelle esistenti dovranno essere comprese nell'elenco allegato alla L.R. n. 33/1995 e il materiale di propagazione dovrà essere certificato di provenienza locale ai sensi della suddetta L.R. n.33/1995 e successive disposizioni attuative.

Art. 11 - Attività agricola e di conduzione dei fondi

L'Ente gestore della Riserva Naturale garantisce un servizio di divulgazione e di orientamento gratuito, rivolto ai conduttori dei terreni agricoli della zona e finalizzato allo sviluppo delle forme di agricoltura eco-compatibile, alla stesura delle pratiche necessarie per l'accesso da parte dei proprietari interessati ai contributi ed alle agevolazioni disponibili, alla predisposizione dei progetti integrati di forestazione e di sviluppo di colture e attività alternative.

Il servizio di divulgazione agricola predisposto dall'Ente Gestore della Riserva Naturale promuoverà lo sviluppo di colture e di attività alternative, in grado di tutelare maggiormente il sito delle Fontane Bianche e di garantire un reddito adeguato agli operatori agricoli.

Saranno incentivate, anche tramite un'adeguata informazione e supporto tecnico - organizzativo, le

seguenti attività:

- agricoltura biologica;
- conversione dei seminativi a prato stabile con sfalcio controllato;
- imboschimento dei seminativi;
- agricoltura integrata, con impegno alla riduzione dell'impiego di concimi chimici e di antiparassitari;
- turismo rurale, rivolto in particolare alle scolaresche;
- sviluppo di attività di artigianato locale, incentrato sul recupero di mestieri tradizionali.

Le siepi lungo le risorgive, i corsi d'acqua naturali e irrigui e di delimitazione dei fondi agricoli devono essere salvaguardate; a tale scopo la manutenzione potrà essere svolta in modo programmato con l'ufficio della Riserva Naturale, il quale promuoverà tutte le iniziative possibili al fine di fornire ai proprietari o conduttori del fondo adeguati risultati economici. La pulitura del fondale dei corsi d'acqua deve essere concordata con l'Ente Gestore della Riserva naturale che accertandone la compatibilità ambientale, fisserà di volta in volta le modalità e i periodi di esecuzione.

Nella normale pratica agricola dovrà essere limitato l'uso di fitofarmaci; si dovrà privilegiare inoltre l'uso di ammendanti naturali che dovranno essere sparsi nel rispetto e con le modalità degli appositi regolamenti comunali vigenti. Data l'elevata sensibilità ambientale e la vulnerabilità idrogeologica dell'area delimitata come Riserva naturale, in tutto l'ambito è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, così come definiti dagli Allegati C e D al P.R.R.A.. Nell'area di Riserva Naturale è vietato anche lo stoccaggio di letame e la realizzazione di concimaie.

Gli imprenditori agricoli nell'esercizio della loro attività di conduzione dei rispettivi fondi potranno accedere all'interno del perimetro della Riserva Naturale tramite gli accessi individuati nel Piano Ambientale, inoltre potranno utilizzare le strade poderali o capezzagne ivi presenti, nel rispetto dello stato di conservazione delle stesse.

Art. 12 - Attività di ricerca scientifica

Allo scopo di conciliare l'integrità delle presenze naturali della Riserva Naturale delle Fontane Bianche con la facoltà di compiere ricerca scientifica vengono stabilite le seguenti disposizioni:

- a) l'osservazione scientifica volontaria all'interno della Riserva naturale è libera, ma potrà essere svolta compatibilmente con la fruibilità della Riserva naturale decisa dall'Ente di gestione;
- b) l'attività di ricerca scientifica qualora comporti prelievi in natura di essenze vegetali e/o microfauna e fauna è soggetta ad apposita autorizzazione dell'Ente di gestione, sentito il Comitato Scientifico;
- c) il ricercatore che intende svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta all'ente di gestione, precisando in apposito documento inoltrato all'ufficio della Riserva Naturale: scopo della ricerca, risultati attesi, metodo di indagine, dettagliata descrizione delle attività di campagna, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, indicazione qualitativa e quantitativa del materiale prelevato in natura, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto, nome del responsabile;
- d) l'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall'Ente Gestore, previo parere del comitato scientifico;
- e) l'ufficio della Riserva Naturale ha la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione concessa nel caso in cui non siano rispettati i programmi di indagini;
- f) i campioni prelevati su autorizzazione, ove per necessità di ricerca non siano destinati a

distruzione, vengono depositati, fatte le indagini previste, presso l'ufficio della Riserva Naturale o di altra struttura individuata dall'Ente;

- g) a ricerca compiuta i risultati delle indagini, anche se non pubblicati, devono essere trasmessi all'Ente Gestore della Riserva Naturale che potrà utilizzarli per fini didattici o divulgativi, con il solo obbligo di citare gli autori e gli estremi bibliografici.

Art. 13 - Attività didattica

L'ente Gestore promuove e coordina con i soggetti privati interessati l'attività didattica disciplinando le visite con le seguenti disposizioni:

- a) le visite sono consentite al pubblico nei giorni e secondo l'orario stabilito di anno in anno dall'Ente di gestione;
- b) le visite avvengono con gruppi di persone in numero non superiore a trenta e con numero massimo di due al giorno; tale accesso potrà esser derogato dall'Ente Gestore della Riserva Naturale una volta l'anno per manifestazioni locali consolidate nel tempo; durante tali manifestazioni si dovrà porre la massima cautela affinché non siano arrecati danni ad essenze naturali e faunistiche;
- c) tali gruppi di persone devono essere accompagnati da guide autorizzate dall'Ente di Gestione e dovranno seguire itinerari prestabiliti, gli autoveicoli potranno sostare solo nelle apposite aree individuate ed attrezzate allo scopo;
- d) è consentita la ripresa fotografica o di filmati solamente a scopo amatoriale nel corso della visita guidata; le riprese fotografiche e cinematografiche professionali potranno essere effettuate solo previa autorizzazione dell'Ente di Gestione della Riserva Naturale;
- e) durante il periodo di nidificazione dell'avifauna (da Marzo a Giugno) l'accesso al pubblico potrà essere limitato in particolari zone delicate dal punto di vista ambientale oppure vietato dall'Ente di gestione;
- f) durante le visite devono essere rispettate le norme generali di comportamento, così come previste dall'art. 9 del presente regolamento; in caso d'infrazione il responsabile della stessa, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà allontanato dalla Riserva Naturale;
- g) per eventuali imprevisti che potrebbero presentarsi durante la gestione, in merito alle visite, l'Ente di gestione si riserva di stabilire una diversa regolamentazione;
- h) per le visite all'interno della riserva naturale dovrà essere corrisposto un biglietto di ingresso il cui valore è stabilito annualmente dall'Ente di Gestione;
- i) il servizio di guida potrà essere svolto anche dai proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nell'area di riserva naturale, previa intesa ed autorizzazione dell'Ente.

Art. 14 - Uso della risorsa acqua

L'acqua è la risorsa principale della Riserva Naturale delle Fontane Bianche; per tale motivo particolare attenzione deve esser posta agli usi che di essa ne viene fatta. E' pertanto necessario porre la massima attenzione alla sua qualità e conservazione; per tale motivo qualsiasi emungimento, sia superficiale che sotterraneo, dovrà essere autorizzato dall'Ente di gestione della Riserva.

In alcuni periodi dell'anno lo stesso Ente può vietare l'uso di fontanili con prelievo continuo al fine

di tutelare il sistema idrico costituito dalle acque superficiali e sotterranee presente nell'area di riserva.

Art. 15 - Divieti

- 1) E' vietata qualsiasi forma di attività venatoria e prelievo della fauna su tutte le aree della Riserva Naturale. Sono consentiti abbattimenti a scopo sanitario o per la riduzione di specie infestanti preventivamente disposti dall'Ente di Gestione sentite le autorità sanitarie competenti ed il comitato scientifico.
- 2) E' vietata la pesca nei corsi d'acqua e all'interno delle aree di risorgiva.
- 3) E' vietata la raccolta ed il danneggiamento della fauna minore, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 1 del presente articolo.
- 4) Sono vietati il danneggiamento e la manomissione di nidi, tane, siti di cova ed habitat faunistici, nonché i siti di alimentazione di tutte le specie animali.
- 5) Non è consentito l'accesso ai cani.
- 6) E' vietato l'uso di esche e trappole per la cattura della fauna presente nella riserva naturale, salvo apposita autorizzazione dell'Ente di gestione sentito il Comitato Scientifico.
- 7) E' vietata la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, arborea ed arbustiva.
- 8) Nelle aree di ripa e di risorgiva, è vietata la raccolta di funghi e frutti e l'abbattimento o danneggiamento della flora, nonché la manomissione da parte di chiunque, fatte salve specifiche e motivate autorizzazioni da parte dell'ente gestore. Sono inoltre fatti salvi i diritti dei proprietari delle aree previsti per legge.
- 9) E' vietata l'accensione di qualunque tipo di fuoco all'aperto; l'accensione di fuochi è consentita su appositi bracieri nelle aie e cortili di pertinenza dei fabbricati.
- 10) E' vietata la realizzazione di prelievi di acqua superficiale e sotterranea (con realizzazione di pozzi) senza l'autorizzazione dell'Ente di gestione della Riserva.
- 11) E' vietata l'esecuzione di scavi e movimenti di terra, fatti salvi gli interventi di manutenzione dei camminamenti, dei sentieri interpoderali, e delle strade vicinali, a cura degli aventi titolo o dell'ente gestore della Riserva Naturale, purché preventivamente autorizzati dallo stesso.
- 12) E' vietato l'abbandono di rifiuti e la discarica abusiva degli stessi, e di ogni altra sostanza inquinante o dannosa dell'ambiente.
- 13) Sono vietati l'attendamento, il bivacco, la balneazione e navigazione, la sosta di camper e di roulotte, lo svolgimento di attività sportive o competitive.
- 14) Sono vietati l'apposizione di segnaletica e tabellonistica, se non autorizzata dall'ente gestore della Riserva Naturale.
- 15) E' vietata la circolazione su tutta l'area di Riserva Naturale di mezzi motorizzati, salvo l'utilizzo di quelli per la conduzione e coltivazione dei fondi agricoli, nonché per la sistemazione e manutenzione ambientale previsti o autorizzati dall'ente gestore.
- 16) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nella Riserva Naturale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie.
- 17) E' vietata la pulitura del fondale dei corsi d'acqua, salvo gli interventi autorizzati dall'Ente Gestore della Riserva Naturale.
- 18) E' vietata l'installazione di nuovi impianti elettrici (es. di illuminazione esterna), elettronici ed elettromagnetici senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

Art. 16 - Sanzioni²

“Per la trasgressione di cui all'articolo 8 e ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 13), 14), 15) e 16) dell'art. 15 del presente regolamento è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 155,00./.

Per la trasgressione di cui all'articolo 9 bis e ai punti 10), 11), 17), e 18) dell'art. 15 del presente regolamento è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 775,00./.

Per la trasgressione di cui al punto 12) dell'art. 15 del presente regolamento è prevista l'irrogazione della sanzione prevista nell'apposita norma di settore (Decreto Legislativo 5/02/1997 n° 22 e successive modificazioni ed integrazioni).

Le sanzioni sopra citate saranno accertate ed irrogate dagli uffici ed agenti di Polizia Giudiziaria operanti a norma dell'art. 57 del codice di procedura penale, nonché dagli incaricati della vigilanza della Riserva naturale, dalle guardie Forestali e dalle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale 53/1974 nonché dagli agenti venatori volontari operanti ai sensi della Legge 157/1992. I relativi proventi saranno utilizzati per l'attività della stessa Riserva Naturale.

Le sanzioni sopra citate non escludono l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa specifica in materia, nonché l'eventuale obbligo di ripristino dello stato dei luoghi”.

Art. 17 - Validità del regolamento

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90, entra in vigore ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del Codice Civile.

L'Ente gestore provvederà alla revisione e verifica del piano, con cadenza non superiore ai cinque anni; in mancanza di revisione rimangono comunque in vigore le norme previgenti.

Eventuali modifiche del presente regolamento dovranno essere precedute dal parere del Comitato scientifico della Riserva naturale.

Art. 18 - Raccordo con altre norme specifiche

La manutenzione dei fabbricati e delle aree annesse deve essere svolta in conformità al vigente regolamento edilizio comunale e alle specifiche norme di settore (esempio Piano di Area Vasta, Piano Ambientale, ecc.)

I giardini devono mantenere il decoro; sono consentiti gli orti famigliari a condizione che non siano realizzate serre il cui impatto ambientale risulti essere in contrasto con l'ambiente naturale protetto e descritto in modo specifico dal piano ambientale.

Art. 19 - Norme transitorie

Finché non verranno realizzati da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento gli interventi necessari per disciplinare gli ingressi e la percorribilità della Riserva naturale delle Fontane Bianche è vietato l'ingresso nell'area per le visite guidate. La regolamentazione delle visite didattiche

² Modificato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 17 del 10/04/2002: i valori delle sanzioni amministrative sono stati convertiti in Euro.

ALLEGATO " A "

Comune di Villorba

Fogli 28 e 30



Legenda

 Perimetro Della Riserva Naturale
delle "Fontane Bianche di Lancenigo"